

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO**

Adottato con deliberazione n. 24 del 28/06/2021

### **ART. 1**

#### *Oggetto – Finalità – Definizioni*

1. L'Ente regionale Parco dei Castelli Romani ha, fra i propri fini istituzionali, il compito di promuovere e incentivare le iniziative che contribuiscono a far conoscere e diffondere caratteristiche generali, naturali, culturali e tradizionali dei Castelli Romani.
2. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini non onerosi da parte dell'Ente regionale Parco dei Castelli Romani a soggetti pubblici e privati.
3. Il patrocínio rappresenta la massima forma di adesione e riconoscimento morale e una manifestazione di apprezzamento del Parco dei Castelli Romani a iniziative ritenute meritevoli per finalità ambientali, sociali, culturali, storiche, sportive, artistiche o scientifiche, organizzate nel territorio dell'Area Protetta, ovvero su quello nazionale o all'estero su temi di interesse dell'Ente Parco, concessa a titolo gratuito dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente stesso.
5. Il patrocínio dell'Ente Parco permette di legare l'iniziativa all'Area Protetta, valorizzandone la portata e connotandola in modo immediato come attività che si svolge nel Parco dei Castelli Romani. Il patrocínio dell'Ente Parco, inoltre, offre al Richiedente la possibilità di avere un

sostegno concreto alla promozione dell'iniziativa. L'Ente Parco, infatti, può inserire notizia dell'attività (o pubblicazione, corso ecc.) che patrocina sul proprio sito istituzionale e può attivarsi nella promozione della medesima attraverso i canali sui quali si struttura normalmente l'attività di comunicazione istituzionale.

## ART. 2.

### *Iniziative ammesse al patrocinio*

- a) Eventi, manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, webinar, workshop, inaugurazioni aperte al pubblico;
- b) iniziative editoriali (libri, guide, manuali) a carattere occasionale e non periodico;
- c) prodotti multimediali;
- d) iniziative di beneficenza che indichino chiaramente i destinatari della raccolta fondi e che implicino un impegno economico esclusivamente volontario per i partecipanti;
- e) manifestazioni fieristiche che promuovono il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche.

## ART. 2

### *Soggetto competente alla concessione di patrocinio*

1. Il Presidente dell'Ente Parco valuta l'ammissibilità al patrocinio dell'iniziativa proposta, all'interno delle competenze connesse al mandato ricevuto.
  
2. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Presidente dell'Ente regionale Parco dei Castelli Romani per iniziative di carattere ambientale, sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per l'Ente Parco, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dalla Legge regionale 13 gennaio 1984 n. 2 "Istituzione del Parco suburbano dei Castelli Romani"; Legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"; Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"; e in coerenza con lo Statuto dell'Ente Parco, adottato con deliberazione del Presidente dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani n. 7 del 24 febbraio 2020.

## ART. 3

### *Soggetti beneficiari dei patrocini*

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica, che abbiano sede nel territorio dell'Area Protetta o che svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio medesimo.
2. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui sopra esterni al territorio compreso nei confini dell'Area Protetta o per iniziative che si svolgono al di fuori di essa solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per l'Ente Parco o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

## ART. 4

### *Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni*

1. L'Ente Parco non concede patrocini a:
  - a) richieste provenienti da soggetti che non rispondano alle caratteristiche descritte all'art. 3;
  - b) iniziative di carattere politico;
  - c) siti web, inteso come apposizione del logo istituzionale dell'Ente Parco nella home page di cui è titolare il soggetto richiedente, ad esclusione degli Enti pubblici e assimilati;
  - d) materiali promozionali realizzati e distribuiti e/o venduti autonomamente da terzi (t-shirt, gadget, ecc.);
  - e) iniziative per le quali l'Ufficio Tutela Ambientale dell'Ente abbia formalizzato il diniego alla realizzazione;
  - f) iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Ente Parco.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. La concessione del patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.
4. Il Parco dei Castelli Romani non ha responsabilità civile e penale relativa allo svolgimento della manifestazione per la quale concede il patrocinio.

5. La concessione del patrocinio da parte dell'Ente Parco non sostituisce le eventuali autorizzazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti per la realizzazione dell'iniziativa, che vanno acquisite preventivamente a cura del Richiedente.

6. L'Ente Parco si riserva la facoltà di revocare il patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto. Si evidenzia inoltre che, qualora volantini, manifesti o altri mezzi di pubblicità recanti un riferimento al patrocinio concesso fossero affissi o distribuiti in modo non regolare, ciò comporterà l'impossibilità per il beneficiario di ottenere il patrocinio dell'Ente Parco per future iniziative.

## ART. 5

### *Procedura per la concessione del patrocinio*

1. Il Soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende chiedere il patrocinio è tenuto a farne domanda all'Ente Parco almeno 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.

2. Nel caso in cui l'iniziativa proposta necessitasse di nulla osta ambientale dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 28 L.R. del 6 ottobre 1997 n. 29, il Richiedente dovrà considerare anche il tempo necessario allo svolgimento del relativo procedimento, a cura dell'ufficio Tutela ambientale.

3. La domanda di patrocinio deve essere redatta su apposito modulo che, allegato al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

4. Il Richiedente può allegare alla domanda ulteriore materiale che ritenga utile al fine di dare più completa descrizione dell'iniziativa, incluse le bozze degli eventuali prodotti promozionali.

5. L'ufficio Comunicazione istituzionale effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio. L'ufficio Comunicazione istituzionale chiede il parere all'ufficio Tutela ambientale in tutti i casi per i quali, considerata la tipologia di iniziativa, potrebbe essere necessario il nulla osta ambientale dell'Ente per la realizzazione della stessa.

## ART. 6

### *Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio*

1. I Soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dall'Ente Parco sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione "con il patrocinio dell'Ente regionale Parco dei Castelli Romani" il logo dell'Ente.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte dell'Ente Parco, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
3. Eventuali richieste di impegno da parte dell'Ente Parco di natura tecnica o organizzativa devono essere oggetto di specifica e separata richiesta, indirizzata al Direttore dell'Ente Parco.
4. Documentazione rilasciata: provvedimento formale di concessione o motivata comunicazione di diniego.
5. Validità documentazione rilasciata: unicamente per l'attività patrocinata e per il tempo previsto nel provvedimento di concessione. La richiesta di patrocinio va ripresentata per le edizioni del medesimo evento che dovessero svolgersi in anni successivi a quello per il quale si è già ottenuto il patrocinio.
6. L'Ente Parco valuterà la possibilità di concedere il patrocinio a programmi di attività, cicli di seminari, calendari di iniziative, ecc., da realizzarsi entro l'anno solare, al fine di semplificare la procedura di concessione per classi di attività assimilabili e/o organizzate con medesime modalità.

## Art. 7

### *Obblighi dei patrocinati*

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ente Parco almeno 5 giorni prima dalla data di divulgazione al pubblico, per il controllo della coerenza all'istanza e alla descrizione dell'attività a suo tempo presentata.

2. Decorsi i 5 giorni di cui al punto precedente senza che l'Ente Parco abbia rilevato incongruenze, il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.

3. Il conferimento del patrocinio comporta l'assunzione, da parte del beneficiario, dei seguenti obblighi:

a) rendere adeguatamente visibile il logo del Parco dei Castelli Romani da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione dell'iniziativa per la quale viene concesso tale riconoscimento;

b) utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro dell'Istituzione regionale, posizionandolo in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali;

c) non sono ammesse modifiche al logo; il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

## ART. 8

### *Trattamento dei dati*

1. Il trattamento dei dati viene svolto secondo quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, integrato con le modifiche introdotte dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e s.m.i.

## ART. 9

### *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte dell'Ente Parco.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.